CAMERA DEI DEPUTATI N. 948

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALOI, ANGELONI, ANTONINO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ, LOSURDO

Nuova disciplina dei consorzi agrari

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo stato di dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari è sfociato il 17 maggio 1991 nel suo commissariamento e nella successiva ammissione al concordato preventivo con cessione di tutti i beni; si è trattato di un concordato liquidatorio che ha dissolto un immenso patrimonio di immobili, industrie, aziende agricole, laboratori ed impianti realizzati nel tempo con i risparmi accumulati per oltre un secolo dagli agricoltori italiani.

Il dissesto della Federconsorzi ha coinvolto quasi tutti i consorzi agrari, molti dei quali sono stati ammessi a procedura concorsuale con grave pregiudizio per la rete dei servizi organizzata nell'interesse dell'intera agricoltura.

Tra le cause della crisi dei consorzi agrari occorre annoverare il mancato coordinamento della legge istitutiva con le successive disposizioni in materia di cooperative. Tale disarmonia ha avuto pesanti riflessi sulla capitalizzazione dei consorzi agrari e sulla apertura dei libri sociali alla generalità degli agricoltori e degli altri soggetti potenzialmente titolati.

Il mancato rinnovo del corpo sociale ha favorito gestioni non sempre oculate, con perdita di efficienza dei servizi resi e soprattutto con grave danno per il mondo agricolo.

Molte disposizioni della legge istitutiva dei consorzi agrari conservano in pieno la loro validità e sembra giusto mantenerle nell'ordinamento.

Le altre disposizioni vanno espunte mediante abrogazione.

Debbono, invece, essere estese ai consorzi agrari le disposizioni della legge 31

gennaio 1992, n. 59, ad eccezione di quelle concernenti altri settori.

Appare coerente con i tempi delegificare gli statuti dei consorzi agrari, sia per renderli più flessibili, sia per eliminare un rango legislativo che si è risolto in un vincolo dannoso per il moderno sviluppo della rete consortile.

I consorzi agrari costituiscono una rete al servizio dell'agricoltura italiana; in tanto si può ragionevolmente prospettare una rete in quanto c'è anche un elemento di raccordo, una testa pensante che possa agilmente coordinare gli interessi comuni dei diversi consorzi, nel rispetto delle peculiarità regionali.

Tuttavia la triste esperienza della Federconsorzi impone di scongiurare soluzioni verticistiche od autoritarie per la individuazione ed il modellamento del soggetto centrale di coordinamento; tale incombenza deve essere prioritariamente attribuita ai consorzi agrari i quali, sicuramente, assumeranno l'iniziativa di dar vita ad un soggetto centrale. Del resto, la denominazione impiegata richiama una precedente iniziativa promossa dagli stessi consorzi con la partecipazione delle organizzazioni professionali, anche se tale iniziativa ha assunto una forma societaria non compatibile con la natura cooperativistica dei consorzi medesimi.

L'articolo 1 definisce la natura dei consorzi agrari e ne individua le disposizioni regolatrici.

L'articolo 2 impone la liquidazione della Federazione dei consorzi agrari la quale, in base all'articolo 2 dello statuto, è di « durata illimitata ». Con questa disposizione si superano le incertezze sorte sullo *status* attuale della Federazione e sulla sua sorte dopo la avvenuta cessione di tutte le attività.

L'articolo 3 stabilisce le linee essenziali della struttura centrale dei consorzi agrari, demandando a questi l'iniziativa per la costituzione e per la formazione dello statuto.

L'articolo 4 attribuisce al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il potere di approvare gli statuti dei consorzi e della società di livello centrale.

L'articolo 5 elenca le disposizioni del decreto legislativo n. 1235 del 1948 da abrogare e quelle della legge 31 gennaio 1992, n. 59, da non applicare al settore in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disciplina dei consorzi agrari).

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 4 e, per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

ART. 2.

(Liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari).

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la Federazione italiana dei consorzi agrari di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, è posta definitivamente in liquidazione.

ART. 3.

(Società dei consorzi agrari italiani).

1. I consorzi agrari possono riunirsi, a livello nazionale, nella Società dei consorzi agrari italiani, di seguito denominata « Società », costituita in cooperativa a responsabilità limitata, per il coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. La Società è promossa a cura del consorzio o dei consorzi agrari interessati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in mancanza la società è promossa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'assemblea dei soci adotta lo statuto della Società che è trasmesso, per l'approvazione, al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le funzioni già riconosciute dall'ordinamento alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono attribuite alla Società.

ART. 4.

(Statuti tipo).

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono approvati gli statuti tipo dei consorzi agrari e della Società.

ART. 5.

(Coordinamento normativo).

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235: 1, 9, 10, 11, 12, 13, da 14 a 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e gli annessi allegati 1 e 2. Nei rimanenti articoli del citato decreto legislativo n. 1235 del 1948 le parole: « Federazione italiana dei consorzi agrari » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « Società dei consorzi agrari italiani ».

2. Alle cooperative di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge si applicano gli articoli 13, 14, 19, 20 e 21, commi 3 e 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; negli altri articoli della citata legge n. 59 del 1992, le parole: « Ministro del lavoro e della previdenza sociale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ».